

D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Publicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

. *Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.*

1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella *home-page* dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;

d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'*internet service provider*;

f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.

3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.

4. In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione

dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità dell'imposta.

5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.

6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identità del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.

7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attività e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.

8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del [*decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581*](#), concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della [*legge 29 dicembre 1993, n. 580*](#), in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell'attività l'ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.

9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività sono presentate esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.

10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del [*decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998*](#); in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.

11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del [*decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998*](#), restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente,

in caso di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al contribuente.

12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998](#).

13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998](#), incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998](#).

15. Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale [\(139-141\)](#).

[\(139-141\)](#) Articolo prima sostituito dall'art. 1, [D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24](#), poi modificato dall'art. 9, [D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94](#) a decorrere dal 1° aprile 1979, dall'art. 14, [D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897](#), dall'art. 15, [D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793](#), dall'art. 6, [D.L. 30 dicembre 1982, n. 953](#), ed infine così sostituito dall'art. 2, [D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404](#). Vedi, anche, l'art. 8, [D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954](#). Con [D.M. 16 dicembre 1994](#) (Gazz. Uff. 20 dicembre 1994, n. 296, S.O.) sono stati approvati i modelli per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività in materia di imposta sul valore aggiunto (modelli AA7/6 e AA9/6).

74. Disposizioni relative a particolari settori.

In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:

a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico [\(246\)](#);

b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione

al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria ⁽²⁴⁷⁾. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al [decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525](#);

c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della [legge 8 febbraio 1948, n. 47](#), e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo o dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della [legge 16 dicembre 1991, n. 398](#), applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla [legge 4 gennaio 1968, n. 15](#), presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ⁽²⁴⁸⁾;

d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente ⁽²⁴⁹⁾;

e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente l'attività di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio ^(249/a);

e-bis) ⁽²⁵⁰⁾.

Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.

Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze ⁽²⁵¹⁾.

Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa

autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla [legge 6 giugno 1974, n. 298](#). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione ⁽²⁵²⁾.

Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi ^(252/a).

Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442](#); l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio ^{(253) (254)}.

[Per le operazioni relative all'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel [decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496](#), e successive modificazioni, ratificato con [legge 22 aprile 1953, n. 342](#), l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica di cui alla [legge 22 dicembre 1951, n. 1379](#), e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione] ⁽²⁵⁵⁾.

Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati

o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili [\(255/a\)](#) [\(255/b\)](#).

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:

a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);

b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);

c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);

d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);

e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);

e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01) [\(255/c\)](#);

e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11) [\(255/d\)](#);

e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11) [\(255/e\)](#);

e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21) [\(255/f\)](#).

Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e sempreché nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire [\(256\)](#).

I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all'ottavo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 38-*bis*, primo comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui all'ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma, applicano le disposizioni di cui al nono comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui al nono comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo [\(256/a\)](#).

[Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attività e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile è costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione o l'acquisto intracomunitario dei beni destinati alla vendita non è

detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformità all'articolo 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonché il prezzo di vendita degli stessi] ⁽²⁵⁷⁾.

Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative ^(257/a).

(246) Lettera così sostituita dall'art. 20, [D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793](#), riportato al n. LXXXVI.

(247) Periodo aggiunto dall'art. 36, [D.L. 30 agosto 1993, n. 331](#), riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

(248) La lettera c) è stata sostituita dall'art. 70, [L. 30 dicembre 1991, n. 413](#), modificata dall'art. 3, comma 119, [L. 28 dicembre 1995, n. 549](#), dall'art. 2, [D.L. 31 dicembre 1996, n. 669](#), dall'art. 2, [D.L. 11 marzo 1997, n. 50](#), sostituita dall'art. 6, [D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313](#), e, da ultimo, così modificata dall'art. 1, [D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56](#), con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto, dall'art. 6, [L. 13 maggio 1999, n. 133](#), e dal comma 75 dell'art. 52, [L. 28 dicembre 2001, n. 448](#).

(249) Lettera così sostituita prima dall'art. 36, [D.L. 30 agosto 1993, n. 331](#), riportato alla voce Imposte e tasse in genere e poi dall'art. 8, [D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313](#), riportato al n. CLXVI.

(249/a) Lettera così modificata dall'art. 8, [D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313](#), riportato al n. CLXVI.

(250) Lettera aggiunta dall'art. 1, [D.L. 30 dicembre 1991, n. 417](#), riportato al n. CXXX, e poi abrogata dall'art. 36, [D.L. 30 agosto 1993, n. 331](#).

(251) In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il [D.M. 24 ottobre 2000, n. 366](#).

(252) Gli attuali secondo, terzo e quarto periodo così sostituiscono il secondo ed il terzo periodo per effetto dell'art. 3, [D.L. 28 giugno 1995, n. 250](#), riportato alla voce Imposte e tasse in genere. Il secondo periodo era stato aggiunto dall'art. 1, [D.L. 30 dicembre 1991, n. 417](#), riportato al n. CXXX, e il terzo periodo era stato aggiunto dall'art. 66, [D.L. 30 agosto 1993, n. 331](#), riportato alla voce Imposte e tasse in genere. Successivamente l'ultimo periodo è stato sostituito con gli attuali ultimi due periodi dall'art. 5, [L. 8 maggio 1998, n. 146](#), come sostituito dall'art. 1-bis, [D.L. 12 giugno 1998, n. 181](#), riportati alla stessa voce.

(252/a) Comma aggiunto dall'art. 8, [L. 18 giugno 1998, n. 192](#), riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della). Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 19, [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60](#), con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

(253) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 2, [D.L. 30 dicembre 1993, n. 557](#), riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 7, [D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313](#), riportato al n. CLXVI e dall'art. 17, [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60](#), con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 11 del suddetto decreto n. 313.

(254) Articolo così sostituito dall'art 1, [D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24](#), riportato al n. LVII.

(255) Comma aggiunto dall'art. 63, [D.L. 30 agosto 1993, n. 331](#), riportato alla voce Imposte e tasse in genere e poi abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera b), [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

[\(255/a\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, [D.L. 19 dicembre 1984, n. 853](#), riportato al n. CIV e poi sostituito dall'art. 2, [D.L. 31 dicembre 1996, n. 669](#), riportato alla voce Imposte e tasse in genere. Detto comma è stato poi così modificato dall'art. 21, [L. 27 dicembre 1997, n. 449](#), riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

[\(255/b\)](#) Vedi, anche, l'art. 3, comma 118, [L. 28 dicembre 1995, n. 549](#), riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

[\(255/c\)](#) Comma così modificato dall'art. 21, [L. 27 dicembre 1997, n. 449](#), riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

[\(255/d\)](#) Lettera aggiunta dall'art. 31, comma 1, lettera b), [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

[\(255/e\)](#) Lettera aggiunta dall'art. 31, comma 1, lettera b), [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).


[\(255/f\)](#) Lettera aggiunta dall'art. 31, comma 1, lettera b), [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

[\(256\)](#) Comma aggiunto dall'art. 2, [D.L. 31 dicembre 1996, n. 669](#), riportato alla voce Imposte e tasse in genere, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dall'art. 21, [L. 27 dicembre 1997, n. 449](#), riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e dall'art. 41, [L. 21 novembre 2000, n. 342](#).

[\(256/a\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, [D.L. 19 dicembre 1984, n. 853](#), riportato al n. CIV, poi sostituito dall'art. 21, [L. 27 dicembre 1997, n. 449](#), riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, modificato dall'art. 1, [D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56](#), riportato alla voce Imposte e tasse in genere, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto ed infine così sostituito dall'art. 41, [L. 21 novembre 2000, n. 342](#).

[\(257\)](#) Comma aggiunto dall'art. 11, [L. 30 dicembre 1991, n. 413](#), riportata alla voce Imposte e tasse in genere, poi modificato dall'art. 57, [D.L. 30 agosto 1993, n. 331](#), riportato alla stessa voce ed infine abrogato dall'art. 45, [L. 21 novembre 2000, n. 342](#). Le disposizioni contenute nel suddetto art. 45 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 31, comma 4, [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

[\(257/a\)](#) Comma aggiunto dall'art. 8, [D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313](#), riportato al n. CLXVI.



39. Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti.


I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente ⁽¹⁶⁰⁾.

I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.

I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22, [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#) ^{(161) (162)}.

(160) Comma prima sostituito dall'art. 1, [D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687](#), poi modificato dall'art. 1, [D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288](#), e dall'art. 1, [D.P.R. 18 ottobre 1978, n. 668](#), ed infine così sostituito dall'art. 8, [L. 18 ottobre 2001, n. 383](#).

(161) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).



(162) Comma sostituito a decorrere dal 1 gennaio 1975 dall'art. 1, [D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687](#), e successivamente modificato dall'art. 1, [D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288](#), e dall'art. 7, [D.L. 10 giugno 1994, n. 357](#). Vedi, anche, il comma 4-ter dello stesso art. 7.